

Omniter Group SRL michele.scarabello@omniter.it Tel. 0498842717 Cell. 3939702687		Omniter Consulenze Aziendali	Sicurezza D.lgs 81/08 C.P.R. CE B.R.C. Reg.1223 ISO 22716 Qualità ISO 14001 UL OHSAS 18001 ISO 9001 B.C.M. Ambiente D.lgs. 231/01 ISO 9001 Rumore Vibrazioni Formazione I.F.S. ISO 15 8.C.M. I.F.S.	NEWS 03/2024 Pagina 1 di 1 RISERVATO
1	PIANO SOLVENTI			
ENTRO 31 MARZO	Il piano di gestione dei solventi v� redatto almeno una volta all'anno per ciascuna "attivit� di COV" seguendo le linee guida definite nella parte V allegato III alla Parte Quinta del decreto legislativo n.152/2006. Il Piano gestione solventi dovr� essere riferito al periodo 1/1-31/12 di ogni anno e trasmesso a tutti gli enti competenti entro marzo dell'anno successivo o secondo la periodicit� indicata in autorizzazione. Tale piano dovr� contenere tutti i dati che permettano la verifica della conformit� dell'impianto alle prescrizioni di cui all'articolo 275 del decreto legislativo n.152/2006 e/o delle prescrizioni dell'autorizzazione. Per la Lombardia, il bilancio di massa dovr� essere inviato al Dipartimento ARPA della propria provincia tramite il portale AUA POINT (D.G.R. n� XI/5773 del 21 dicembre 2021).			
2	REGISTRO PILE			
ENTRO MARZO	I produttori iscritti al Registro Nazionale Pile e Accumulatori devono presentare la Comunicazione annuale sulle quantit� di pile e accumulatori immesse sul mercato nel corso del 2023 entro il 31 marzo 2024			
3	VALUTAZIONE RISCHIO LASER			
CONTROLLARE LA CLASSE DEL LASER E VERIFICARE L'OBLIGO DEL TECNICO	Le aziende industriali o sanitarie che siano, qualora usino laser in Classe 3 o 4 hanno l'obbligo di nominare un Tecnico/Addetto Sicurezza Laser. Tale obbligo deriva in parte dall'articolo 181, co. 2 del d. lgs. 81/08 che impone che la valutazione dei rischi debba essere effettuato da personale qualificato e dall'articolo 216 in cui c'� l'espresso richiamo alle norme IEC. Attenzione al tipo di Laser, perch� oltre ai laser 3 e 4, potrebbero rientrare nella valutazione dei rischi anche 1M e 2M perch� sono laser che vengono usati con delle ottiche (esempio nei laboratori dove si usano microscopi) oppure ci sono macchine, soprattutto nell'ambito industriale, sono in classe 1, ma all'interno hanno un laser in Classe 3 o 4. In tale situazione si deve nominare il TSL e procedere alla valutazione del rischio.			
4	PATENTE A PUNTI			
OBLIGO PER LAVORARE NEI CANTIERI EDILI DAL 1 OTTOBRE 2024	Dal 1� ottobre 2024 le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili saranno tenuti al possesso della patente a punti, rilasciata dall'Ispettorato nazionale del lavoro sulla base di una serie di requisiti, come l'iscrizione alla Camera di Commercio, l'adempimento di tutti gli obblighi formativi e il possesso del Documento unico di regolarit� contributiva (DURC), Documento di valutazione dei rischi (DVR) e Documento unico di regolarit� fiscale (DURF). La patente avr� una dotazione iniziale di 30 crediti, da decurtare a seguito di violazioni che espongono i lavoratori ai rischi, infortuni, inabilit� o morte dei lavoratori. I crediti decurtati potranno essere reintegrati con la frequenza di corsi. Per lavorare in un cantiere edile, i crediti residui sulla patente dovranno essere almeno 15. Il lavoratore autonomo o l'impresa che lavora in un cantiere edile senza la patente o con un credito inferiore a 15 punti, pagher� una sanzione da 6mila a 12mila euro. Si introduce l'obbligo per il committente o il responsabile dei lavori di verificare anche il possesso della patente a punti da parte dell'impresa o del lavoratore autonomo cui sono stati affidati i lavori, anche nei casi di subappalto. Tra i documenti da trasmettere all'amministrazione concedente, il committente o il responsabile dei lavori devono quindi comprendere anche la dichiarazione di aver verificato che l'impresa o il lavoratore autonomo sia in possesso della patente a punti o dell'attestato di qualificazione SOA. Non sono tenute al possesso della patente a crediti le imprese in possesso dell'attestato di qualificazione SOA di cui all'articolo 100, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36			
5	LIMITAZIONI AI META-DATI DELLE E-MAIL DEL PERSONALE			
VERIFICA LE IMPOSTAZIONI SUI SISTEMI DI POSTA AZIENDALE	Segnalo il provvedimento n. 9978728 del 21/12/2023 dell'Autorit� garante della privacy in materia di gestione dei metadati della posta elettronica dei dipendenti e allegato alla presente. Lo stesso � stato ribadito dal garante a Febbraio 2024. Il Garante chiede ai datori di lavoro di verificare che i programmi e i servizi informatici di gestione della posta elettronica in uso ai dipendenti (specialmente in caso di prodotti di mercato forniti in cloud o as-a-service) consentano di modificare le impostazioni di base, impedendo la raccolta dei metadati o limitando il loro periodo di conservazione ad un massimo di 7 giorni, estensibili, in presenza di comprovate esigenze, di ulteriori 48 ore. Periodo considerato congruo, sotto il profilo prettamente tecnico, per assicurare il regolare funzionamento della posta elettronica in uso al lavoratore. L'argomento � da approfondire con l'amministratore di sistema.			
6	MUD 2024			
ENTRO IL 1 LUGLIO 2024	E' pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale) n. 52 del 2 marzo 2024, il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 gennaio 2024 recante l'approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l'anno 2024, che sar� utilizzato per le dichiarazioni riferite all'anno 2023. In base all'articolo 6 della Legge 25 gennaio 1994 n.70, il termine per la presentazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale (MUD) � fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e, pertanto, la presentazione del MUD dovr� avvenire entro il giorno 30 giugno 2024. In considerazione del fatto che il 30 giugno 2024 coincide con un giorno festivo, il citato termine viene prorogato al primo giorno seguente non festivo.			
7	F-GAS NUOVO REGOLAMENTO			
OBLIGO CERTIFICAZIONE ANCHE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SUI VEICOLI	Il 20 febbraio � stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il nuovo Regolamento (UE) 2024/573 sui gas fluorurati a effetto serra che sostituisce il Regolamento (UE) n. 517/2014. Il nuovo regolamento prevede in particolare: - Estensione degli obblighi di certificazione delle persone fisiche che svolgono interventi di installazione, manutenzione, assistenza, riparazione, controllo delle perdite e smantellamento di unit� di refrigerazione di veicoli leggeri frigoriferi, container intermodali, compresi i reefer, e vagoni ferroviari. Analogamente, l'obbligo di certificazione � stato esteso anche alle imprese che svolgono gli interventi di installazione, manutenzione, assistenza, riparazione e smantellamento di tali apparecchiature; - Introduzione dell'obbligo di attestato alle persone fisiche che svolgono le attivit� di assistenza, riparazione e manutenzione dei sistemi di condizionamento d'aria dei veicoli a motore della Direttiva 2006/40/CE oltre che per il recupero di F-gas da tali apparecchiature;			
I nostri tecnici possono darVi assistenza sui punti sopra riportati e sui temi D. LGS 231/01 - PRIVACY - RSPP - ISO9001 - ISO14001 - ISO45001 - BRC - IFS - IATF - PERCORSI FORMATIVI - MARCATURA CE - CONTRIBUTI				
GRADIREI ULTERIORI CHIARIMENTI SUI PUNTI: _____ PER INFORMAZIONI PI� DETTAGLIATE (barrare la casella di interesse) E INVIARE PER FAX o E-MAIL DITTA: _____ REFERENTE: _____ TEL: _____ E-MAIL: _____				
Trattamento dei dati e Privacy. In riferimento al trattamento dei dati secondo la legislazione vigente, in particolare Reg. UE 679/16 e D.Lgs. 196/03, si precisa che i dati riportati nel presente documento saranno trattati esclusivamente per i servizi richiesti dal cliente e dagli interessati con i quali viene in contatto (come indicato nell'informativa al punto 2A). L'interessato pu� esercitare i diritti di cui agli art-15-22 del Reg. UE 679/16 comunicando con i riferimenti riportati nella informativa che � disponibile sul sito aziendale. La persona che ci comunica i dati di altri interessati, dichiara di essere autorizzata per tali comunicazioni. Clicca per indicare di NON inviare pi� la Vostra newsletter.				